

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Donatella Aru - Presidente

Dott.ssa Emanuela Cugusi - Consigliere relatore

Dott.ssa M. Isabella Delitala - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.... del Ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2021, promossa da:

A.A.M., nato a Q. S.E. (C.) il (...), C.F. (...) e ivi residente alla via S. n. 35, rappresentato e difeso dall'avvocato ...del foro di Milano e dall'avvocato ...del Foro di Cagliari, come da procura in calce all'atto introduttivo e domiciliato in Cagliari presso lo studio di quest'ultimo in Corso ...

attore

contro

P.M.C., nata a C. il (...) e residente in Q. S.E. (C.) nella Via C. n. 30, C.F. (...), elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via presso lo studio dell'avvocata ..., che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 30.6.2021, prot.(...);

convenuta

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato A.M.A. espone :

in data 4 aprile 1981 l'attore e M.C.P. ebbero a contrarre matrimonio concordatario dopo circa sei anni di fidanzamento.

La convivenza coniugale, costellata da continui litigi dovuti a profondi conflitti e incompatibilità caratteriali, terminava dopo 31 anni con la richiesta di separazione legale. In data 28 settembre 2018, si introduceva davanti il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo la causa avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di nullità del matrimonio, "*per difetto di discrezione di giudizio da parte della donna ex can. 1095, 2 CIC; in subordine, per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna, sx can. P.M.C., nata a C. il (...) e residente a Q. S.E. alla via C. n. 30;1095, 3 CIC*". Con sentenza 17 dicembre 2019, veniva pubblicata la sentenza del Tribunale Ecclesiastico interdiocesano che stabiliva la nullità del matrimonio per difetto di discrezione di giudizio da parte della donna ex CAN 1095 2 CIC.

In data 23 gennaio 2020, non essendo stata interposta impugnazione nei termini previsti (cann. 1619-1640, C.D.C) il medesimo Tribunale Ecclesiastico attestava con decreto che la suddetta sentenza di nullità del matrimonio diveniva esecutiva e la relativa trascrizione nei registri parrocchiali (Can 1679, C.D.C.).

Tanto esposto l'attore chiede la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 898 del 1970, e la sua trascrizione a margine dell'atto di matrimonio, sussistendone le condizioni di legge.

Costituitasi ritualmente, M.C.P. chiede il rigetto della domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica, in particolar modo rilevando la contrarietà della sentenza delibanda all'ordine pubblico italiano. La convenuta rileva, al riguardo, che osta all'accoglimento della domanda attorea la circostanza della convivenza coniugale, nella specie protrattasi per oltre trent'anni.

Appare preliminare l'esame dell'eccezione di convivenza, tempestivamente sollevata dalla convenuta, quale motivo di ordine pubblico ostativo ad attribuire efficacia nel nostro ordinamento alla sentenza ecclesiastica de qua.

Rileva la Corte che la questione della prolungata convivenza tra i coniugi, quale limite di ordine pubblico alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è stata oggetto di contrasto tra le stesse sezioni della Suprema Corte.

Con sentenza n. 1343 del 2011, la prima sezione aveva infatti affermato che osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario la convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio, in quanto essa è espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, rendendo incompatibile, quindi, l'esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge

La stessa sezione, l'anno successivo, con sentenza n. 8926, aveva sancito l'irrilevanza del principio imperativo, contenuto nell'ordinamento statale, secondo cui non è consentita l'impugnazione del matrimonio civile simulato dopo il decorso di un certo periodo di tempo; secondo questo orientamento la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.

Con la sentenza n.16379/2014 del 17.7.2014, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto, affermando il principio che non possono essere deliberate le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale quando la convivenza tra i coniugi sia durata per almeno tre anni.

A fondamento di tale principio la giurisprudenza di legittimità pone la distinzione tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto: mentre il primo scaturisce dalla manifestazione del consenso dei coniugi, il secondo ha origine dal primo ed è espressione di diritti, doveri, responsabilità e aspettative propri della vita matrimoniale e familiare. Secondo tale orientamento un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" è costituito dalla "convivenza" dei coniugi, che può instaurarsi e avere carattere duraturo nonostante qualsivoglia vizio genetico del matrimonio-atto.

La convivenza, come intesa dalla Suprema Corte, si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo. Questa si rende esteriormente riconoscibile attraverso specifici atti e comportamenti dei coniugi ed è fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità genitoriali nei confronti dei figli e di aspettative legittime. Intesa in tal senso, e non come semplice "coabitazione", la convivenza, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, diviene costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di "ordine pubblico" (artt. 2,3,29 Costituzione; art. 30 Cedu ; artt. 9 e art. 7 dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) ed è, pertanto, ostativa alla dichiarazione di efficacia nel nostro ordinamento delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico.

Nella predetta pronuncia è precisato dalla Suprema Corte che l'eccezione della "convivenza coniugale" appartiene al novero delle "eccezioni in senso stretto", rilevabili soltanto ad istanza di parte interessata, sia per la complessità fattuale che la caratterizza, sia per il collegamento di tale complessità con l'esercizio di diritti, l'adempimento di doveri e l'assunzione di responsabilità personali dei coniugi.

Con la sentenza n. 1494 del 27 gennaio 2015, resa in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, la Suprema Corte ha ribadito il principio sopra enunciato affermando, con particolare riferimento all'incapacità psichica, che sebbene tale vizio di mente possa inficiare il matrimonio-atto, la prolungata convivenza è tuttavia un elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che lo connota in modo determinante, per cui essa è di ostacolo alla dichiarazione di efficacia civile di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (v.di recente anche Cass.20524/2017).

Giova poi aggiungere che "il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito l'oggetto di specifica eccezione da parte della convenuta, può e deve essere smentito solo da una prova contraria a carico di chi agisce per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio concordatario una volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto coniugale effettivo."(Cass. 3315/2017).

Alla luce di tali principi occorre dunque, ai fini della decisione, accertare se tra le parti vi sia stata una convivenza concretamente manifestatasi come consuetudine di vita comune, stabile ed esteriormente riconoscibile per un periodo di almeno tre anni.

Tale circostanza nella specie è pacifica ed incontrovertibile; nessun rilievo assume il fatto che la lunga convivenza matrimoniale- nel corso della quale nacquero due figli- come emerge dalla sentenza ecclesiastica, sia stata costellata da continui litigi e tradimenti da parte del P.; invero secondo l'orientamento giurisprudenziale dallo stesso attore richiamato a fondamento della domanda di delibazione (Cass. 19271/2021), il dato incontrovertibile della durata ultratriennale della convivenza coniugale non può essere messo in discussione deducendo la mancata adesione affettiva al rapporto coniugale, la quale può rilevare solo nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi la dovessero riconoscere al momento di proposizione della domanda di delibazione ovvero nel caso in cui avessero manifestato nettamente all'esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come semplice coabitazione e che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione; in sostanza vi deve essere l'affermazione comune della esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione: "La mancanza dell' *affectio coniugalis*, unilaterale o bilaterale, in tanto può venire in considerazione ai fini dell'esclusione della configurabilità della convivenza, in quanto entrambi i coniugi la riconoscano al momento della proposizione della domanda di delibazione oppure abbiano inequivocabilmente manifestato all'esterno la volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale, ma come semplice coabitazione, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione, non assumendo alcun rilievo, in assenza di tale presupposto, l'accertamento del carattere più o meno felice della stessa o del difetto di adesione affettiva di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 26/11/2019, n. 30900).

Nella specie non solo è assente alcuna allegazione in tal senso nell'atto introduttivo, ma emerge dalla sentenza ecclesiastica che le infedeltà del coniuge rappresentavano una consuetudine accettata dalla P., che perdonava il marito pensando che fosse "malato"; che quest'ultimo fino all'anno 2012, in cui la situazione ebbe a precipitare, non aveva mai manifestato la reale volontà di separarsi, né manifestava alcun rifiuto nei confronti della moglie, con la quale non aveva mai smesso di avere rapporti intimi (v. pagg.9 - 10 della sentenza) e che, secondo quanto allegato dalla P. e non contestato, la convivenza era caratterizzata anche dall'esteriorizzazione del rapporto nella sfera sociale, lavorativa, amicale e parentale dei coniugi, per effetto della quale gli stessi erano percepiti dai terzi come marito e moglie.

Alla luce delle superiori argomentazioni, appare ragionevole ritenere, in assenza di contrari elementi che l'attore, nonostante l'onere a proprio carico, non è stato in grado di fornire la prova che la coabitazione tra le odierne parti non abbia dato luogo a una convivenza effettiva, stabile, basata su doveri di assistenza e solidarietà, per un periodo di tempo ben superiore a tre anni.

Non sembra, pertanto, potersi dubitare che la predetta convivenza, così come risulta in atti, osti, perché contraria all'ordine pubblico italiano, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tra le odierne parti.

La domanda di A.M.A. deve essere pertanto rigettata.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod. (valore indeterminabile basso, fasi introduttiva, di studio, decisionale ai valori medi), devono essere regolate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda di delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo del 17/12/2019 così provvede:

- rigetta la domanda proposta da A.A.M.
- condanna L'A. alla rifusione delle spese processuali in favore dell' erario che liquida nell'importo di Euro 3.235,00 a titolo di compensi professionali.

Conclusione

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2022.